In considerazione della richiesta di informazioni inviata a questa Direzione Generale con riferimento ai programmi solidaristici indicati in oggetto, si forniscono, in aggiunta a quanto già esplicato con apposito avviso pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15 giugno 2020, i seguenti chiarimenti.

Si ribadisce, anzitutto, che la temporanea sospensione dei citati programmi solidaristici di accoglienza e del relativo iter di approvazione non è il risultato di una decisione assunta arbitrariamente, e in violazione delle norme della l. 241/1990, da questa Direzione Generale, bensì è una diretta e inevitabile conseguenza delle eccezionali misure di contrasto dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 adottate a livello nazionale e internazionale e specificamente richiamate nel suddetto avviso. Le norme attualmente vigenti in materia  non consentono gli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all'accordo Schengen, se non per comprovate ragioni di necessità e fermo, in ogni caso, l’obbligo di isolamento in Italia per 14 giorni per chiunque provenga da tali Paesi; ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, tale obbligo permane, peraltro, anche per chiunque faccia ingresso in Italia da uno dei Paesi inclusi nella lista, da ultimo concordata a livello europeo, degli Stati extra-Schengen considerati sicuri e con riferimento ai quali è nuovamente consentito, a partire dall’1 luglio, lo spostamento da e verso l’Unione europea, senza restrizioni. Tale lista non include, ad ogni modo, i principali Paesi di provenienza dei minori partecipanti ai programmi solidaristici di accoglienza.

Pertanto, nel rispetto e in esecuzione delle norme vigenti, attualmente non può essere consentito lo svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, né è possibile, ad oggi, proseguire con l’iter di approvazione dei progetti presentati per il prossimo periodo estivo, posta l’incertezza sui tempi necessari perché gli spostamenti da e per i Paesi principalmente coinvolti nei programmi siano nuovamente permessi senza alcuna limitazione.

In proposito, si rammenta inoltre che le autorità della Repubblica di Bielorussia in data 27.02.2020 hanno ufficialmente disposto, a causa della diffusione del SARS-CoV-2, la sospensione dell’ingresso dei minori di nazionalità bielorussa in Italia nell’ambito dei progetti solidaristici di accoglienza fino alla stabilizzazione della situazione epidemiologica e che finora non è stata comunicata alcuna revoca o modifica di tale decisione. Si rileva altresì che anche le autorità ucraine hanno reso noto in data 17 giugno 2020 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologico-sanitaria in corso, non sarà autorizzato l’espatrio dei minori per ragioni di risanamento e hanno pertanto invitato le associazioni a soprassedere all'organizzazione dei soggiorni solidaristici fino al termine dell’emergenza.

Con specifico riferimento alle attività del gruppo di lavoro interministeriale, costituito al fine di monitorare progressivamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia e di valutare l'impatto dell'eventuale riavvio dei progetti solidaristici di accoglienza sulla situazione epidemiologica nazionale e internazionale, tenendo in debita considerazione il principio del superiore interesse del minore e la tutela della salute, si fa presente che lo stesso si è riunito in data 25 giugno 2020. In proposito, si chiarisce, in primis, che all'incontro sono intervenuti solo rappresentanti delle istituzioni coinvolte, in particolare il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Durante la riunione, sono state esposte le incertezze relative alla ripresa degli spostamenti da e verso i Paesi principalmente coinvolti nei progetti, quelle concernenti l’attestazione dello stato di salute dei minori coinvolti nei programmi di accoglienza e/o dei componenti delle famiglie ospitanti (da un punto di vista scientifico non esiste allo stato attuale una patente di immunità), nonché le criticità che, dall'eventuale accertamento di tale infezione con riferimento a uno o più minori, deriverebbero nei confronti di tutti i minori che hanno viaggiato sullo stesso mezzo di trasporto e delle loro famiglie ospitanti. In considerazione di tali elementi, e della necessità di tutelare il superiore interesse dei minori e la salute non solo dei minori stessi, spesso già affetti da patologie che potrebbero accrescerne la vulnerabilità in caso di infezione da SARS-CoV-2, ma anche delle famiglie che li accolgono, si è deciso di attendere la data del 1° luglio per avere la lista definitiva da parte di Bruxelles dei Paesi extra-Schengen ai quali sarebbe stato consentito l'ingresso in Europa, in modo da potersi riunire nuovamente con un quadro più delineato.